



Statuto approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria degli Associati di Edaforum del 06-07-2023

STATUTO

ART. 1. SEDE, DENOMINAZIONE, DURATA

Il "Forum Permanente per l'Educazione degli Adulti ETS", in breve denominabile "EdaForum ETS" (di seguito "Associazione"), è un'associazione con sede legale nel Comune di Lucca e operativa nella/e località determinata/e dal Comitato Direttivo; è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2. FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione si propone in particolare la finalità di promuovere l'educazione permanente in Italia, valorizzando esperienze e progetti dei propri aderenti, propugnando la pari dignità dell'apprendimento formale, non formale e informale e promuovendo nuove iniziative dirette alla diffusione della cultura dell'apprendimento e la valorizzazione delle politiche e prospettive strategiche che si sviluppano a livello internazionale, nazionale e locale ed è aperta a tutti coloro che, interessati alle sue finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali con l'obiettivo di favorire la nascita di un sistema organico ed integrato di apprendimento permanente articolato operativamente in modalità di rete tra tutti gli agenti formativi del campo formale e non formale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3. ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 4. Gli Associati si dividono in:

1. associati ordinari: si considerano tali tutti coloro che aderiscono individualmente all'Associazione;
2. associati collettivi: Enti pubblici e privati che aderiscono all'Associazione tramite i loro organi di rappresentanza;
3. associati sostenitori: Enti o Persone che aderiscono all'Associazione con una contribuzione, una tantum o ripetuta, superiore alla quota associativa annuale.

ART. 4. MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione ad Associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sull'accettazione delle domande di ammissione l'Assemblea delega il Presidente. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate entro 60 giorni agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. È prevista una quota associativa non rivalutabile e intrasmissibile determinata annualmente dal Comitato Direttivo.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea:

1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4. per indegnità;
5. per ogni altro grave motivo.

L'Associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno diritto a:

1. partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. accedere alle cariche associative;
4. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, con richiesta scritta rivolta al Presidente, che darà comunicazione degli esiti all'interessato.

Tutti gli Associati sono tenuti a:

1. osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
2. frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi dell'Associazione per la realizzazione delle finalità associative;
3. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4. versare la quota associativa annuale.

ART. 7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. Assemblea degli Associati (di seguito "Assemblea");
2. Comitato Direttivo, con le funzioni di organo di amministrazione.
3. Presidente dell'Associazione (di seguito "Presidente");

ART. 8. ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ogni Associato ha un voto.

L'Ente Pubblico o Privato in qualità di Associato collettivo o Associato sostenitore esprime il voto attraverso il legale rappresentante.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Associato non potrà ricevere più di due deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta il Presidente, il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli Organi dell'Associazione; tutti gli amministratori (intendendo come amministratori il Presidente e i membri del Comitato Direttivo) devono essere scelti tra gli Associati; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sull'esclusione degli Associati;
5. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
8. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea ha anche le seguenti competenze inderogabili:

1. definisce le linee programmatiche;
2. verifica il programma;
3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Comitato Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea può essere convocata anche on line o in modalità mista (presenza / on line).

Si può prevedere l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Direttivo non hanno diritto voto.

Per le sue deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre per la deliberazione riguardante lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di tutti i presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere verbalizzate dall'Associato che svolge l'incarico di Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 9. COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo di direzione e di realizzazione delle attività dell'Associazione, comprese quelle di comunicazione e di amministrazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È nominato dall'Assemblea tenendo presente l'obiettivo di rappresentare, nei diversi territori e settori di attività in cui si articola la realtà dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, le esperienze rilevanti e significative, sia a livello della riflessione teorica che delle pratiche progettuali.

Il numero dei membri del Comitato Direttivo è deciso dall'Assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di diciannove. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno/più dei componenti il Comitato Direttivo decada/no dall'incarico, lo stesso Comitato Direttivo può provvedere alla sua/loro sostituzione immettendo il/i primo/i tra i non eletti, che rimane/rimangono in carica fino allo scadere del Comitato Direttivo.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea deve provvedere entro il mese della decadenza alla nomina dei nuovi membri, che resteranno in carica fino allo scadere del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti del Comitato Direttivo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il bilancio di esercizio;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. deliberare l'ammissione degli Associati;
6. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
9. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione inerenti alla gestione operativa ed economica dell'Associazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la definizione dei termini di pagamento;
10. proporre al Presidente la nomina del/dei Direttore/i della rivista;
11. nominare tra gli Associati il Caporedattore della rivista su proposta del/i, Direttore/i, nonché i componenti della Redazione su proposta del/i Direttore/i, sentito il Caporedattore. Il Caporedattore, sentito/i il/i Direttore/i, può chiamare, sia temporaneamente sia per tutta la durata del suo mandato, a partecipare ai lavori della Redazione Collaboratori non associati;
12. nominare al suo interno il soggetto/i destinato/i a curare il sito web dell'Associazione e gli eventuali social media collegati, definendone gli incarichi e i compiti.
13. proporre al Presidente un elenco di Associati da nominare come possibili Stakeholder dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo può formulare regolamenti che determinano specifiche competenze.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal componente del Comitato Direttivo più anziano di età.

Il Comitato Direttivo si riunisce collegialmente su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno o di propria iniziativa quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le riunioni possono svolgersi sia in presenza che on line che in modalità mista presenza / on line.

La convocazione, in ogni caso, deve essere effettuata mediante avviso scritto per posta ordinaria o elettronica da recapitarsi agli Associati almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata a oltre due riunioni consecutive comporta la decadenza. Il Comitato Direttivo può attribuire ad uno o più suoi componenti il compito di eseguire atti, mansioni, incarichi tra quelli previsti nelle funzioni del Comitato Direttivo, sia temporaneamente sia per tutta la durata del Comitato Direttivo stesso, con l'obbligo di riferire a scadenza periodica al Comitato Direttivo riunito. Gli amministratori (intendendo come amministratori il Presidente e i membri del Comitato Direttivo) entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito "RUNTS").

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10. PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea a maggioranza dei voti.

Dura in carica fino a diversa decisione dell'Assemblea. È il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano temporaneamente al membro del Comitato Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi.

Rappresenta le istanze dell'Associazione per la realizzazione delle finalità costitutive presso le Istituzioni di governo nazionali e territoriali, gli Enti pubblici e privati che si occupano di istruzione, formazione, lavoro, gli Istituti di ricerca e studio, le Rappresentanze sindacali e datoriali, le Università degli studi, gli Organismi del volontariato, del privato sociale, del terzo settore, le Infrastrutture culturali pubbliche e private, le Imprese.

Il Presidente nomina il Direttore della rivista su proposta del Comitato Direttivo.

Il Presidente nomina il Comitato Scientifico della rivista su proposta del/i Direttore/i della rivista.

Il Presidente nomina gli *Stakeholder* dell'Associazione su proposta del Comitato Direttivo.

ART. 11. PRESIDENTE EMERITO

Il fondatore dell'Associazione viene riconosciuto come Presidente emerito. Il Presidente emerito testimonia il rispetto delle finalità dell'Associazione da parte degli Organi dell'Associazione e patrocina le istanze dell'Associazione per la realizzazione delle finalità costitutive. Partecipa, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea e alle riunioni del Comitato Direttivo. Fa parte del Comitato Scientifico della rivista.

ART. 12. STAKEHOLDER

Il Presidente, su proposta del Comitato Direttivo, nomina, tra gli Associati, gli Stakeholder, intesi come personalità di riconosciuta esperienza in campo scientifico, culturale, sociale, educativo. Gli *Stakeholder* hanno la facoltà di partecipare alle riunioni degli Organi di EdaForum con diritto di parola. Il Presidente può incaricare uno o più *Stakeholder* di rappresentare l'Associazione in specifiche occasioni e di svolgere determinati compiti tra quelli previsti nelle finalità costitutive e nelle attività programmate con l'obbligo di riferire tempestivamente al Presidente stesso e al Comitato Direttivo.

ART. 13. GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

ART. 14. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito da:

1. quote e contributi dei propri Associati; i contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, stabiliti in tal caso dall'Assemblea che ne determina l'ammontare;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni pubbliche e private;
4. contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
5. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale;
6. altre entrate compatibili con le finalità di EdaForum.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilancio da presentare per l'approvazione in Assemblea. Il bilancio viene reso disponibile a tutti gli Associati almeno 7 giorni prima dall'Assemblea convocata per l'approvazione. Il documento viene depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16. LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli Associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17. VOLONTARI

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18. LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19. SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che deve nominare tra gli Associati uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità identiche o analoghe.

ART. 20. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.